



TRIBUNALE DI NOLA
Ufficio esecuzioni immobiliari

IL G.E. dr.ssa Roberta Guardasole

- letto il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 c.p.c. depositato in data 26.01.2021 da [REDACTED] o. avverso l'atto di pignoramento di crediti notificatogli in data 21.12.2020 dalla società [REDACTED] e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte ;
- rilevato che il pignoramento risulta iscritto al ruolo dal debitore ai soli fini dell'opposizione ai sensi dell'art 159 ter d.a. c.p.c. onde occorre verificare in prosieguo l'efficacia del pignoramento stesso, di cui si chiede la sospensione, anche alla luce della tempestività della iscrizione al ruolo ex art 543 c.p.c
- ritenuto che ricorrano gravi ragioni ex art 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione atteso che sulla base di una valutazione sommaria non appare infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società [REDACTED] ad azionare la sentenza [REDACTED] emessa dal tribunale di Nola ;
- rilevato infatti che la predetta sentenza è stata emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di revocatoria fallimentare promosso dal curatore della, allora fallita, [REDACTED]
- rilevato che indiscutibilmente l'azione revocatoria fallimentare, rientra nel novero delle azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall., ovvero quelle azioni che il curatore fallimentare intanto può azionare in quanto trovano la loro causa nel fallimento, in altri termini si tratta di azioni con la quale non si esercitano diritti già facenti parte del patrimonio del fallito ma posizioni soggettive che nel fallimento trovano la loro causa, con la conseguenza che gli effetti di tale pronuncia (che sicuramente incidono sul patrimonio del fallito) non rientrano nel patrimonio del fallito nel momento in cui lo stesso torna *in bonis*, come nel caso di specie;
- analoghe conclusioni valgono anche in relazione al capo condannatorio al risarcimento del danno azionato in questa sede atteso il rapporto di dipendenza dello stesso dal capo costitutivo sulla domanda revocatoria dalla quale discende come portato logico giuridico;

PQM

Sospende inaudita altera parte la procedura esecutiva [REDACTED]

FISSA

per conferma, modifica o revoca del presente decreto l'udienza del l'esame dell'istanza di sospensione l'udienza del 16.03.2021 ore 9,30 già fissata nell'atto di pignoramento ai sensi dell'art 543 c.p.c.

Assegna a parte ricorrente termine fino al 16.02.2021 per la notifica ai controinteressati del ricorso e del presente decreto Nola,28.01.2021

Il giudice dell'esecuzione

Roberta Guardasole